



# COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)

*Via Vittorio Veneto 28 - CAP 25073*

Codice Ente: 10275

## ORDINANZA SINDACALE N. 3 / 2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL DEPOSITO ATTREZZI ED ALLE AREE DI PERTINENZA ADIBITE AD ORTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. VIVALDI

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 181 in data 28/12/2022, la Giunta Comunale ha autorizzato la dirigente scolastica pro-tempore dell'Istituto Comprensivo Statale di Bovezzo a realizzare, sulle aree scoperte dell'area pertinenziale annessa alla Scuola secondaria di primo grado A. Vivaldi, una suddivisione del campo in aiuole parallele tra loro da utilizzare ad orto, oltre alla posa di un deposito per attrezzi agricoli avente superficie di metri 4,00 x 3,00 ed altezza massima di metri 2,50;
- tra i compiti della Polizia Locale spetta anche l'attività di controllo, prevenzione e rilievo del territorio per il rispetto delle norme sulla sicurezza, inoltre ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001, spetta al dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;
- con avviso trasmesso a mezzo mail in data 03/04/2025, agli atti del fascicolo per Illeciti Ambientali n. 02 del 2025 dell'Ufficio Tecnico Comunale, dopo essere venuti a conoscenza dell'avvenuto intervento di taglio di parte delle aree esterne al plesso scolastico Vivaldi senza una preventiva richiesta ai competenti uffici, si è diffidato l'Istituto alla manomissione / manutenzione delle aree esterne all'edificio per attività che non abbiano ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- con il medesimo avviso si è inoltre comunicata la necessità di ottenere, a stretto giro di

posta, le opportune certificazioni del soggetto che è intervenuto nelle operazioni di taglio, al fine di attestare le condizioni di sicurezza dell'operatore stesso nei luoghi di lavoro;

VISTA la successiva Relazione di Servizio dell'Ufficio di Polizia Locale in data 16/04/2025 prot. n. 4732 con la quale, per lo svolgimento delle attività di vigilanza in premessa citate, dopo essersi recati presso la scuola media statale "A. Vivaldi" per l'ispezione alle aree di pertinenza dell'edificio scolastico, hanno constatato la presenza, all'interno della casetta da adibire a deposito attrezzi, di un motocoltivatore per orto alimentato a benzina oltre a n. 2 taniche di combustibile per la sua alimentazione. Erano inoltre presenti barattoli già aperti di vernici e/o mordente oltre ad attrezzi da taglio e da giardino;

DATO inoltre ATTO che, dalla Relazione di Servizio sopra richiamata, si sono constatate le condizioni di mancata sicurezza dei luoghi in quanto il locale di deposito per attrezzi risultava essere aperto per una evidente rottura della porta di accesso e comunque con la chiave per la serratura di chiusura imprudentemente appesa in facciata;

RITENUTO che gli aspetti accertati a seguito della verifica condotta, costituiscono un potenziale di alto pericolo per l'incolumità degli alunni del plesso scolastico, della privata e della pubblica incolumità e che, pertanto, occorre procedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza dei luoghi mediante immediata asportazione del materiale sopra evidenziato, da avvenire entro e non oltre le 24 ore dalla notifica della presente ordinanza;

RITENUTO inoltre necessario, in considerazione dell'imprudente condotta circa la gestione degli orti scolastici autorizzati con deliberazione n. 181 in data 28/12/2022, di inibire l'accesso a chiunque al deposito attrezzi ed alle aree di pertinenza adibite ad orto scolastico fino a decisione contraria;

ACCERTATO che la presente ordinanza debba essere notificata per le obbligatorie azioni da intraprendere alla dirigente scolastica dottoressa Elisabetta Scarinzi;

DATO altresì ATTO che per l'urgenza di provvedere, desumibile dalla sopracitata Relazione di Servizio dell'Ufficio di Polizia Locale, la presente ordinanza vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990;

VISTI:

- l'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- l'art. 54 del D.L.gs 267/2000

## ORDINA

1. a tutela degli alunni del plesso scolastico della Scuola secondaria di primo grado A. Vivaldi, nonché della privata e della pubblica incolumità, alla dirigente scolastica dottoressa Elisabetta Scarinzi, la messa in sicurezza del deposito attrezzi e delle aree di pertinenza adibite ad orto scolastico mediante immediata asportazione del seguente materiale ivi rinvenuto
  - un motocoltivatore per orto alimentato benzina oltre a n. 2 taniche di combustibile per la sua alimentazione, barattoli di vernici e/o mordente infiammabili oltre ad attrezzi da taglio e da giardino;
2. alla dirigente scolastica di provvedere a quanto sopra ordinato entro e non oltre le 24 ore dalla notifica della presente ordinanza;

3. in considerazione dell'imprudente condotta circa la gestione degli orti scolastici autorizzati con deliberazione n. 181 in data 28/12/2022, che la dirigente scolastica inibisca l'accesso a chiunque al deposito attrezzi ed alle aree di pertinenza adibite ad orto fino a decisione contraria;
4. che il presente atto venga immediatamente notificato alla dirigente scolastica Dottoressa Elisabetta Scarinzi
5. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale;

#### AVVERTE

la dirigente scolastica, come sopra individuata, che in tale sua qualità, è pienamente responsabile penalmente, civilmente e patrimonialmente della omissione di azioni e provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità che ricadono in capo alla stessa;

che eventuali situazioni similari presenti negli altri plessi scolastici devono immediatamente essere denunciati allo scrivente Comune di Bovezzo e che, nel caso, si proceda anche in tali ulteriori casistiche alla loro messa in sicurezza immediata;

che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199).

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 Novembre 1971

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Lì, 17/04/2025



IL SINDACO  
GHIDONI SARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 D.L. n 82/2005 e s.m.i.)